

sufficienti le Selve cedue e le Legna morte, secondo ciò che resta permesso nel cap. 4 di detto Editto, sarà cura di ciascun Giurisdicente, o Governatore di rappresentare alla Segreteria di Stato il bisogno che stimerà occorrere a ciascuna popolazione soggetta alla propria Giurisdizione, mentre dalla Segreteria di Stato medesima si emaneranno in seguito quelle provvidenze anche stabili che saranno proporzionate alla necessità di dette Popolazioni secondo la natura dei luoghi, e delle Selve, sempre col minor detrimento delle medesime, e sempre salvo l'oggetto imprevedibile della salute umana.

In fine essendo occorso nella Stampa dell'Editto l'errore di non trascrivere sotto la disposizione del med. fra le altre Province espresse, anche quella di Marittima, e Campagna, rispettabili per tutti li rapporti, si è fatta rinnovare la Stampa medesima con la comprensione di detta Provincia.

E tuttocciò, che si dichiara come sopra dovrà anzi ché derogare, confermar maggiormente l'osservanza dell'Editto in tutto ciò che trovassi in esso disposto.

d) **Decreto 3 febbraio 1849 della Commissione provvisoria di Governo. Disposizioni di legge civile (1).**

(Omissis)

TITOLO III

DELLE SERVITÙ

(Omissis)

Sezione IV. -- *Di alcune servitù rustiche*

Art. 53. -- I diritti di pascere, di far legna, ed esercitare altri atti di servitù attiva nel territorio sulle altrui proprietà competenti sia agli abitanti, sia all'antico signore, sia ad altri a titolo gratuito o con una fida determinata, cessano a datare dal principio del prossimo anno 1850.

(1) Le norme inserite nel testo non ebbero pratica esecuzione. Sono state riportate in quanto stanno ad indicare un orientamento di pensiero che influì rivoluzionalmente ai fini dell'emanazione della Notificazione del 29 dicembre 1849.

Art. 54. -- In corresponsività di tal perdita verrà imposto un canone proporzionato a favore del Comune o di quello che godeva di questo diritto a carico de' proprietarj de' beni che soggiacevano a tal servitù.

Questo canone sarà sempre redimibile.

Una legge particolare determinerà le condizioni della sua liquidazione.

Art. 55. -- Sono però conservati i diritti di pascere e di far legna sulle montagne, su i boschi e sulle terre per la loro condizione non suscettiva di coltivazione, e di miglioramento.

Art. 56. -- È riservato ad una decisione particolare, la questione sulla qualità baronale o allodiale delle corrisposte di quinte, seste, ottave e decime, di altra specie che si percepiscono dagli antichi signori territoriali, o loro successori sopra una parte, o sulla universalità del territorio; e così di quello di far fide, calcare, esigere risposte sulle cese così dette nelle montagne e boschi di dominio comunale o privato.

Sezione V. -- *Della servitù de' molini ed altri opifizi*

Art. 57. -- Le private delle mole, e dei molini, valche, e qualsivoglia altro opificio godute, sia da Comuni, sia da altre qualsivoglia persone tanto per l'effetto della coazione ad usarne, quanto per l'effetto di proibirne ad altri la costruzione, sono abolite.

(Omissis)

e) **Notificazione 29 dicembre 1849. Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erbe e di fidare (1).**

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Fin dal cadere del secolo decorso il Governo Pontificio vide il bisogno di portare un positivo incremento all'Agricoltura, ponendo un limite alle servitù di pascolo, e procurando l'affrancazione dei terreni che n'erano gravati; perciocchè si conobbe per esperienza, che a causa di tali servitù molti pos-

(1) V. art. 18 della L. 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3ª), pag. 508; v. art. 19 del R. U. 3 agosto 1891, n. 510, pag. 520.

essori sono costretti di lasciare delle fertili terre incolte e spogliate d'ogni miglioramento (2)*

Quantunque da tali providenze siasi ottenuto un parziale vantaggio, tuttavia sembrò impossibile di raggiungere il fine, che il Governo si proponeva senz'adottare una più generale misura.

(2) Per chiarire i precedenti storici della Notificazione, riportiamo uno stralcio della relazione del 5 ottobre 1848 di N. Milieli, Segretario della Commissione pontificia incaricata della redazione del testo della notificazione:

« Nel mentre presso altre nazioni si poneva ogni cura di giovare l'agricoltura, la storia e l'industria col liberare le proprietà dall'odioso vincolo delle pubbliche servitù, fu portato a compimento una tale operazione con reale vantaggio del Governo e dei cittadini, nei domini della Santa Sede rimaneva oggetto di speranza e di desiderio. E circa un mezzo secolo, che vide il bisogno d'impiegare tutte le sue cure, e ne affidò lo incarico alla Sacra Congregazione economica, la quale fin dal 25 gennaio 1803 discusse un progetto di legge, cui furono fatte delle modifiche, ma senz'alcun effetto. Poi Motu proprio del 15 settembre dello stesso anno la san: men: di Pio VII fece sperare il compimento di tale operazione. Ma per le vicende politiche sopravvenute, e per la dire: opposizione di coloro che tutto l'interesse ponevano nel contratto sistema, non si ottenne alcun mutamento di colore ultimi anni del Suo Pontificato sembrava prossima una decisiva rivoluzione: però la immatura Sua morte fece rimanere il tutto in sospenso.

La san: men: di Leone XII diede nuovi ordini perchè tale faccenda fosse sollecitata conose qual potente motivo ne impedisse la esecuzione. Tutto questo rilevasi da originali documenti, che al Sotto-scritto è riuscito procurarsi, e che formeranno oggetti di altra sua relazione alla Commissione di cui era Segretario.

Le cose sarebbero rimaste ancora in tale stato di abbandono, se forti e particolari questioni derivanti da queste pubbliche servitù non avessero prodotto dei malcontenti e clamore nelle due città di Nepi e di Viterbo. A chi non sono note le tante ed antiche questioni nepesine in tal genere? Chi ignora le altre prodotte dalla così detta arte agraria di Viterbo?

Nel 1839 quelle popolazioni raddoppiarono i reclami al Governo circa i molti abusi che si commettevano da pochi cittadini, i quali eretisi in particolare Congregazione, a loro talento amministravano, e si eran fatti padroni di diritti puramente comunali, con danno del pubblico, ma con utile proprio. Dopo varie interpellazioni e verifiche venute in sospetto il Governo della sussistenza di gran parte dei reclami, e perchè trattavasi di esaminare il valore e l'efficacia di atti sovrani, nel 1840 si stabilì una Commissione di Emmentissimi Cardinali con un Prelato Segretario, ad oggetto di esaminare le questioni di Nepi, e di emettere l'opinamento da rassegnarsi a Sua Santità.

Due furono i dubbi discussi in due separate adunanze: 1.º se la proprietà delle rendite ai possidenti di Nepi il permesso di restringere i loro fondi soggetti alla servitù del pubblico pascolo. Colla soluzione del primo fu riconosciuto il diritto della Comune, e perciò a questa passò l'amministrazione e la rendita dei pascoli. Rapporto al secondo fu risoluto altrimenti. E perchè il tutto si eseguisse con ordine ed uniformità, fu creduto opportuno farsi un regolamento, che rassegnato alla Santità di Nostro Signore ottenne la piena sanzione.

Mentre trattavansi le questioni nepesine fu ingenuo alla detta Commissione di esaminare l'altra più intralciata dell'arte agraria di Viterbo. Fu esaminato, ed in ogni sua parte discusso il progetto di conciliazione fra questa e la Comune, e tranne alcune modificazioni, fu approvato, dandosi contemporaneamente delle particolari istruzioni.

Il felice risultato di queste operazioni diede animo a molti di unificare simile inchiesta al Trono Sovrano. Quasi istanze riferite dal sottoscritto alla Santità di Nostro Signore nel 1841, e quindi passate alla discussione. Quali ordini pienamente eseguiti, poté la Commissione adunarsi la mattina del successivo 29 novembre, e risolvere sull'argomento. Alla questione relativa alla servitù del pubblico pascolo il sottoscritto ravvisò necessario di aggiungere ancora quelle di seminare e di legnare, che in egual modo tengono vincolate le proprietà ».

Quindi aderendo agli opinamenti delle varie Congregazioni a tale scopo deputate, preso in esame quanto è stato dedotto dai possessori dei fondi e delle Comuni interpellate sopra questo argomento, si ordina come appresso.

I. - I fondi soggetti alla servitù di pascere, di vendere le erbe, e di fidare possono affrancarsi colle forme e norme seguenti.

II. - Il prezzo, o indennità dell'affrancazione sarà o in terreno, o in un'annua prestazione pecuniaria: questa è sempre redimibile alla ragione di cento per ogni cinque di rendita.

III. - La indennità sarà data in una prestazione pecuniaria:

1. Quando il diritto delle Comuni, corporazioni, università si esercita col vendere e non col godere in natura. Le erbe e pascolo sui terreni dei particolari.

2. Quando si tratta del diritto, ch'esercitano i particolari e specialmente gli ex-Baroni sopra i terreni comunali o

Fu allora che si concepì ragionevolmente la idea di una legge generale per potere ad un tempo, ed in modo uniforme, provvedere a tutti i casi particolari, e così togliere il fastidio di lunghe e singolari discussioni, che forse avrebbero menato a risoluzioni non del tutto uniformi nel medesimo Stato. Ne fu calcolata la opportunità, o per meglio dire il preciso bisogno dallo squallore in cui vedesi l'agricoltura e l'industria nelle suburbane provincie, che più di ogni altra soggette sono al pernicioso vincolo di queste pubbliche servitù; dall'idea di progredire ancora nella pastorizia; ed in fine dai continui e giusti reclami di quasi tutti i proprietari, che stretti da questo legame non possono notabilmente migliorare i loro fondi e la propria coltivazione.

Era pur troppo ragionevole e giusto, che in tempi in cui da tutti si proclamava progresso, si migliorasse in cosa di tanto momento: era un progresso positivo, reale e di evidente utilità per tutte le classi. Perché solo nei domini pontifici dovevano esistere sì forti interpellanti all'agricoltura ed all'industria? Verchè nel confronto degli altri Stati Roma non avere una legge tanto profonda? Quella Roma, che sotto qualsiasi specie di governo, fin dalla sua prima esistenza, di niuna cosa maggiormente si occupava quanto dell'agricoltura: anzi era dessa inimmamente legata e connessa col sistema politico del Governo, come ne fanno fede le ottime leggi, che in tal tempo vennero emanate intorno a questo oggetto, e molto più l'opinione sempre più forte delle leggi, che essi cercarono di radicare, e che realmente si trovava cotanto radicata in favore dell'agricoltura. A questo effetto le virtù campestri erano stimate; quelle della città composta di persone oziose erano disprezzate, e il disonore accompagnava l'abitatore dei campi che si trattereva nella città.

Questi ed altri motivi mossero il sottoscritto a stendere un ragionato rapporto alla Commissione, col quale dimostrando il bisogno di questa legge, si permiseva presentare un generico progetto. Ne fece lettura nell'adunanza del 10 settembre dell'anno decorso, e gli Em.mi signori Cardinali, convenendo in genere, ordinarono, che ridotto a forma di dubbi, e corredato dei relativi documenti fosse distribuito a ciascun di loro per farne maturato studio, e quindi passare alla discussione. Quali ordini pienamente eseguiti, poté la Commissione adunarsi la mattina del successivo 29 novembre, e risolvere sull'argomento. Alla questione relativa alla servitù del pubblico pascolo il sottoscritto ravvisò necessario di aggiungere ancora quelle di seminare e di legnare, che in egual modo tengono vincolate le proprietà ».

particolari di venderne le erbe o di partecipare del prezzo delle fide e delle vendite.

3. Quando negli altri casi il fondo da liberarsi sia generalmente vestito di alberi fruttiferi, o d'una selva cedua.

4. Quando la parte da segregarsi da ogni fondo a titolo d'indennità non superi la superficie di quaranta tavole censuarie.

IV. - Negli altri casi la indennità è sempre in terreno.

È però lecito alle parti di convenire in un diverso modo sulla prestazione dell'indennità, salva l'approvazione dell'autorità competente a forma delle leggi.

V. - La indennità sarà liquidata sulle basi del prodotto dell'ultimo decennio.

Nel caso dell'Art. III, n. 1 e n. 2, la divisione dell'indennità pecunaria a carico di ciascuno dei fondi servienti si fa colla proporzione dell'estimo censuario.

VI. - Quando la indennità è data in terreno, la dattiva reale e le altre imposte saranno colle norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive; nel liquidare poi l'indennizzo in danaro si avrà ragione di quei pesi, che rimangono interamente a carico del possessore del fondo.

VII. - Per gli altri pesi e vincoli del fondo, che si redime sono applicabili le regole del diritto comune sulla divisione.

VIII. - Nel caso che la indennità sia data in una parte di terreno, questa rimane libera dai vincoli di fedecomesso, dai canoni, e dalle ipoteche gravanti il fondo, che va a liberarsi, rimanendo questi e simili pesi consolidati e ristretti al fondo redento. Viceversa se i diritti che si redimono, sono affetti dagli enunciati vincoli, canoni e pesi, questi sono tolti dal fondo redento, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità.

Qualora la indennità abbia luogo in danaro il privilegio da iscriversi a forma dei §§ 85 N. 3 e 86 del motu proprio del 10 Novembre 1834, sarà poizore ai canoni, vincoli fedecomessarii, ed ipoteche iscritte sul fondo.

Sono eccezzuati i casi, nei quali vincolo, canone, od ipoteca comprenda tanto il fondo, quanto i diritti che si redimono; nei quali casi si osserveranno le norme richiamate nell'Articolo VII.

IX. - I diritti, di cui all'Art. 1 per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso, o presunto, e come avanti natura di servitù negativa, o proibitiva. Quindi la indennità prescritta nell'Art. II avrà luogo per ogni fondo da liberarsi.

X. - È in facoltà del proprietario del fondo di esonerarsi dalla detta indennità dimostrando, che la servitù derivava da sola consuetudine, ed era meramente affermativa o facoltativa, ed assumendo inoltre il peso di recingere il fondo, e ridotto interamente a migliore coltura. Questa facoltà deve essere sperimentata nel perentorio termine di un triennio decorrendo dal 1° ottobre 1850.

XI. - Si ritiene per migliore coltura il piantare, il prosciugare i terreni paludosi, ed il far prati artificiali, non escluse le altre colture speciali secondo la natura dei terreni.

XII. - Colui che vorrà affrancare il fondo dalle indicate servitù dovrà con semplice memoria presentarne istanza al Preside della Provincia, nella quale sarà espressa l'ubicazione del fondo, la sua superficie, l'estimo censuario, e se questo è divisamente allibrato al proprietario ed all'utente delle servitù: saranno dettigliatamente indicate la natura delle servitù da redimersi, il modo e norma colla quale esso creda che abbia luogo la indennità. Tale istanza dal Preside sarà comunicata all'altra parte, assegnandole un termine non minore di venti giorni, nè maggiore di un mese per accettare la proposta, o dedurre i motivi pei quali creda, che non abbia ad aver luogo, o abbia ad essere modificata.

XIII. - Se la parte, cui fu intimata la istanza dà risposta negativa, o modifica la offerta, il Preside procurerà fra le parti una amichevole conciliazione.

XIV. - Se la conciliazione non ha luogo, l'affare sarà trattato e deciso colle forme prescritte dai regolamenti pel contenzioso amministrativo.

XV. - Nell'uno, e nell'altro caso di cui nei precedenti Art. XIII e XIV per proporre le indennità e segregazioni, di cui nei superiori Art. II a VI, quante volte le parti non convengano in un solo partito, dal Preside e sua Congregazione Governativa saranno deputati tre periti, uno d'ufficio, altro

nominato dal proprietario del terreno, ed il terzo dagli utenti della servitù. Se una delle parti non nomina il perito, questo pure è deputato d'ufficio.

XXVI. - La perizia sarà comunicata alle parti quando non si elevi da esse alcuna difficoltà si redigerà un processo verbale, da cui risulti l'affrancazione e la rispettiva attribuzione della parte del fondo o della pecunaria prestazione.

XXVII. - Il Verbale sarà firmato dal Preside della Provincia, dalle parti, o dai loro speciali procuratori, e dal Segretario della Legazione o Delegazione. Di questo atto saranno copie conformi alle parti, ed avranno queste tutti gli effetti, che la legge accorda ai pubblici istrumenti in forma esecutiva, a norma del titolo XV parte III del suddetto Motu proprio.

XXVIII. - Se nasce contestazione fra le parti sopra i risultati della perizia, il Preside procurerà di conciliarle, ritenendosi la conciliazione si procederà come all'Articolo Ottendente. Se le parti non si conciliano il Preside colla prece-gazione Governativa emana la decisione, e la copia autentica della decisione equivale al processo verbale, di cui nello stesso Art. precedente. La medesima disposizione ha luogo se una delle parti non siasi prestata per firmare il verbale.

XXIX. - Le decisioni dei Presidi e delle loro Congregazioni saranno appellabili innanzi i Magistrati Superiori istituiti dalle leggi sul contenzioso amministrativo. Colle stesse leggi saranno regolate le spese, le tasse, e gli emolumenti di Segreteria per gli affari contemplati nella presente Notificazione. Il Verbale e l'equivalente decisione saranno scelti alla sola quarta parte tanto del diritto di registro proporzionale (non minore del diritto fisso), quanto di ogni emolumento relativo alla redazione dell'atto.

XXX. - L'effetto delle affrancazioni, quantunque siano fatte durante l'anno, se non è convenuto altrimenti, avrà sempre principio col 1° di Ottobre successivo al contratto.

XXXI. - Nulla è innovato sulla servitù di abbeverare, o di transito di bestie. Se il fondo affrancato dalla servitù, o periti proporranno il modo di conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

XXXII. - Le quote di terreno, che per le affrancazioni saranno date ai Comuni a titolo d'indennità faranno parte di quei terreni, che si trovano destinati per l'industria degli agricoltori e proprietari di bestiame.

L'uso sarà regolato con quelle discipline, che verranno adottate da ciascun Consiglio Comunale coll'approvazione dell'Autorità superiore.

XXXIII. - Con questa Notificazione restano aboliti gli statuti locali, ed altre leggi in quanto si oppongono alla medesima: non è però derogato alle disposizioni vigenti sulle strade doganali.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

f) **Legge 24 giugno 1888, n. 5469 (serie 3°). Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-province pontificie.** (Gazz. Uff. 4 luglio 1888, n. 157).

Art. 1. - Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo, che in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara si esercitano dalla generalità degli abitanti dei comuni stessi o delle frazioni, o di altri comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri enti morali o di particolari, sotto qualunque forma e denominazione, con o senza corrisposta, sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.

Art. 2. - Le servitù ed i diritti di cui all'articolo 1 per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva.

I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.